

La cessione del credito ad una persona fisica non può trasmettere una natura consumeristica in origine assente

Tribunale di Ravenna, Sez. Civile, 19 settembre 2017. Est. Farolfi.

Consumatore – Clausole vessatorie – Riferimento alla figura del soggetto originariamente contraente – Cessione del credito – Irrilevanza

La disciplina a tutela del consumatore in tema di clausole vessatorie, operando il giudizio di vessatorietà sul “significativo squilibrio” fra diritti ed obblighi reciprocamente assunti, non può che far riferimento alla figura del soggetto originariamente contraente che, ove sia una società immobiliare, è esclusa dal campo di applicazione della stessa, con la precisazione che l’eventuale successiva cessione del credito non muta la natura non consumeristica dello stesso: sarebbe altrimenti facilmente aggirabile la limitazione normativa volta ad applicare tale disciplina ai soli soggetti consumatori e, dall’altro, tradito l’affidamento che la controparte contrattuale nutre legittimamente allorchè si trovi a contrattare con una società commerciale; il fatto che una società ceda il proprio credito ad una persona fisica non può dunque trasmettere al credito una natura consumeristica che era assente nel momento genetico in cui lo stesso è sorto.

(Massima a cura di Alessandro Farolfi – Riproduzione riservata)

N. R.G. 1451/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Farolfi
ha pronunciato la seguente

omissis

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la dott.ssa L. Barbara ha evocato in giudizio la S.C. s.p.a. e la società R.R.V. AG, rispettivamente con sede in Mazzano (BS) ed in Milano, agendo in qualità di consumatore e, pertanto chiedendo accertarsi la natura vessatoria della clausola di elezione del foro nonché di quella che subordina l'erogazione dell'indennizzo assicurativo al consenso della S.C. s.p.a. con conseguente condanna della R. al pagamento della somma di Euro 38.388,56, ed in

via ulteriormente principale della S.C. al pagamento della somma di Euro 34.002,56 e, soltanto quest'ultima, anche al risarcimento di pretesi danni non patrimoniali per l'importo di Euro 50.000.

In via pregiudiziale è stata sollevata da R. l'eccezione di incompetenza territoriale per l'impossibilità di riconoscere all'attrice il ruolo di consumatore.

Su detta eccezione pregiudiziale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexi c.p.c., all'esito della quale si provvede con la presente sentenza contestuale.

2. L'attrice agisce in via principale facendo valere il contratto di assicurazione per conto terzi accessorio e collegato al contratto dalla medesima concluso con la S.C. s.p.a., relativo alla predisposizione di ben tredici perizie contabili volte a ricostruire fenomeni di usura ed anatocismo asseritamente illegittimi in ordine a rapporti di carattere bancario e finanziario.

Alla stessa non può essere riconosciuto il ruolo di consumatore che, come oggi afferma l'art. 3 del D. Lgs.vo n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo) va ricondotto alla “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

La nozione di consumatore, in altri termini, si compone di un presupposto soggettivo (l'essere il soggetto agente una “persona fisica”), ma anche di un presupposto oggettivo (l'operare il soggetto con finalità del tutto estranee alla propria attività imprenditoriale). Entrambi tali presupposti devono concorrere, in quanto la mancanza anche soltanto di uno solo di essi comporta l'inoperatività del foro esclusivo del consumatore di cui all'art. 33 co. 2 lett. u) del citato Codice del consumo. (ex multis, Cass. n. 24731 del 04/11/2013, secondo cui *“ai fini della competenza, il foro esclusivo del consumatore trova applicazione soltanto con riferimento ai contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, sia attuale, che futura”*).

Ciò posto, risulta documentalmente che almeno una parte se non tutti i rapporti bancari e finanziari oggetto di prestazione di consulenza da parte della S.C. hanno un'origine non consumeristica. Parte di essi, infatti, fa riferimento ad un rapporto di mutuo relativo ai locali in cui l'attrice svolge la propria attività professionale. Altri, ancora, rappresentano dei crediti che (ancorchè contestati nella loro sussistenza effettiva) derivano da una cessione a favore dell'attrice da parte di una società tale Immobiliare Medusa ed accesi per finalità che, in assenza di qualunque prova contraria, non possono che ritenersi coerenti con una ragione sociale ed un oggetto tipico di una società immobiliare, anche in questo caso sicuramente non operante in veste di consumatore.

In altri termini, i crediti su cui la S.C. doveva svolgere la propria attività di consulenza e per la riscossione dei quali era stata parallelamente ed in modo collegato stipulata la polizza assicurativa qui evocata in giudizio, sono sicuramente estranei al ruolo ed alla figura di consumatore della dott.ssa L.; e tanto sia in via originaria in quanto relativi (anche) al finanziamento collegato alla sede dello studio della stessa, che in via derivativa. La disciplina a tutela del consumatore in tema di clausole vessatorie, infatti, operando il giudizio di vessatorietà sul *“significativo squilibrio”* fra diritti ed obblighi reciprocamente assunti, non può che far riferimento alla figura del soggetto originariamente contraente che, ove

sia una società immobiliare, è per definizione esclusa dal campo di applicazione della stessa. L'eventuale successiva cessione del credito non muta la natura non consumeristica dello stesso: sarebbe altrimenti facilmente aggirabile la limitazione normativa volta ad applicare tale disciplina ai soli soggetti consumatori e, dall'altro, tradito l'affidamento che la controparte contrattuale nutre legittimamente allorchè si trovi a contrattare con una società commerciale. Il fatto che quest'ultima ceda successivamente il proprio credito ad una persona fisica, in altri termini, non può trasmettere al credito una natura consumeristica che era assente nel momento genetico in cui lo stesso è sorto.

Va pertanto dichiarata l'incompetenza dell'adito tribunale e fissato il termine di mesi 3 per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Milano, sede della società Roland ed indicato quale foro esclusivo per le controversie nascenti dal contratto assicurativo di cui tutte le parti del presente procedimento fanno parte (l'attrice quale terza beneficiaria della polizza che agendo ha dichiarato di volersene avvalere), ovvero avanti al Tribunale di Brescia (ove non si ritenga operante la suddetta clausola e si intenda operante quella del c.d. contratto "Silver" concluso con S.C. e doc. 1 del fascicolo attoreo). Né può sostenersi una presunta inefficacia (relativa) dell'eccezione di incompetenza, giacchè, come osservato da Cass. 10/04/2017, n. 9230, anche "*in caso di litisconsorzio facoltativo, va escluso che sia improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorzi convenuti*". Ed ulteriormente, giova infine rilevare per mera completezza, è la stessa attrice che agendo ha richiesto – indipendentemente dalle formali conclusioni – al punto 1 del proprio atto di citazione di accertare la vessatorietà della clausola sul foro territoriale competente *ex contractu*, sì da poter agire avanti al presente foro nel quale essa ha la propria residenza, ponendo cioè essa stessa per prima la questione della competenza funzionale di questo ufficio, al di là della eccezione in proposito comunque ritualmente proposta da R.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. 1451/2017, dichiara la propria incompetenza territoriale;

fissa il termine di mesi 3 per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Milano od a quello di Brescia.

Ravenna, 19 settembre 2017

Il Giudice
dott. Alessandro Farolfi